

Quaderni
della MENDOLA

13

A CURA DEL GRUPPO ITALIANO
DOCENTI DI DIRITTO CANONICO

Associazione Canonistica Italiana

La parrocchia



Glosa

IL MINISTERO DEL PARROCO (cann. 528-529)

«Le leggi lunghe
sono pubbliche calamità»
(Louis Antoine Léon de Saint Just)

Premessa

L' intervento sul ministero del parroco ha una sua preistoria, che merita di essere menzionata, perché essa determina in gran parte anche la prospettiva dello studio e della proposta.

La volontà di approfondire l'argomento nacque durante la preparazione del fascicolo di *Quaderni teologici del Seminario di Brescia* sui «modelli di Chiesa»¹. L'argomento mi suscitò una domanda: quale il ruolo dei modelli nella disciplina canonica.

Non è raro, infatti, che nello studio di singole questioni giuridiche o di istituti giuridici s'introduca la proposta di un modello, il cui ruolo appare di grande rilievo. Esso serve anzitutto per catalogare in modo unitario normative che altrimenti sono sparse e attengono a particolari situazioni e diritti-doveri; permette di attribuire un'immagine, una denominazione, a volte un'allegoria all'insieme ritrovato di norme. Ciò che più conta, pare permettere di condurre un'analisi critica della normativa canonica su un determinato argomento o istituto: attraverso di essa alcune norme sono considerate fondamentali, altre sono catalogate quali corollari, quasi a conferma del modello individuato. Vi sono poi normative che sono più o meno apertamente criticate, in quanto non appaiono in linea con il modello proposto: quando esse non sono ritenute apertamente erranee, se ne propone un'interpretazione che, per essere in linea con l'impostazione data dal modello assunto, supera i criteri normativi di interpretazione, anche quelli estensivi, per giungere fino al travisamento e all'applicazione forzata, quando non al silenzio su di esse, fino addirittura alla non-applicazione: normalmente si parla di queste norme come di residui anacronistici. Vi sono infine normative che vengono presupposte appositamente per fare da ponte e colmare le lacune che vi sono nel testo normativo in rapporto a quanto il modello esigerebbe.

¹ AA. VV., *Modelli di Chiesa* (Quaderni teologici del Seminario di Brescia, 11), Brescia 2001.

In questo schema interpretativo, peraltro ricorrente, molte questioni si affacciano: la prima, principale e teorica, attiene alla vincolatività del modello². La norma vincola: genera diritti e doveri; ha alla sua origine il legislatore, la sua volontà; permette una verifica; sanziona comportamenti contrari. Il modello costruito sulle norme si può affermare che ha analoga forza vincolante? Donde nascerebbe questa forza? Se dalla necessità logico-interpretativa, quale la funzione della specifica interpretazione giuridica, normata essa stessa?

Un'altra domanda parimenti impegnativa attiene alla legittimità del procedere per modelli in ambito giuridico. Si potrebbe sostenere che il sapere e lo stesso progresso scientifico procede per modelli: ne viene indotto uno dalle norme; lo si verifica con le norme; può essere messo in crisi da nuove norme o situazioni; fa evolvere le norme esso stesso; si sente l'esigenza di un nuovo modello; e così via all'infinito in un circolo che è insieme ermeneutico e creativo. Ma la normativa patisce la creazione di un modello? In quale senso la norma nella sua vincolatività può generare un modello nel senso sopra indicato? Il modello avrebbe valenza normativa come la normativa da cui è tratto? È la normativa compatibile con un sistema logico-coerente e onnicomprensivo o strutturalmente essa non può che essere empirica? È la logica che obbliga o la norma?

Seguono poi domande più concrete che attengono alla verifica della pertinenza delle funzioni che si pretende o si presume di far svolgere ai modelli o al modello individuato.

L'oggetto del contributo è sì il parroco, il suo ministero, ma sullo sfondo si intenderebbe verificare non solo il procedere per modelli, ma anche la sua pertinenza, affrontando appunto un caso emblematico, pur non essendo né l'unico né il principale.

Non occorre molta ricerca per individuare in relazione al parroco l'esistenza di un duplice modello interpretativo³.

Il primo è riferito al parroco come pastore, l'altro al parroco come coordinatore. Basteranno alcune citazioni ad illustrare l'alternativa, anche perché esse potrebbero moltiplicarsi all'infinito.

[...] *Specialmente la figura del parroco* viene molto sottolineata. Egli è veramente il capo o presidente della comunità-soggetto. In lui una pluralità di persone trova la sua unità. Egli dirige l'azione comune. È [...] come il direttore d'orchestra, che aiuta i singoli a scoprire lo strumento a ciascuno più congeniale, quindi inse-

² Non è difficile scorgere in questo procedere alla ricerca di modelli una versione della cosiddetta teologizzazione del diritto, che molti danni può provocare nel momento in cui pretende di indurre modelli di comprensione che bloccano o rendono difficile ogni ulteriore evoluzione normativa.

³ Cfr. G.P. MONTINI, *Stabilità del parroco e permanenza nell'ufficio parrocchiale (can. 522)*, in AA. VV., *La parrocchia*, Città del Vaticano 1997, 148-149.

gna come suonarlo e finalmente dirige il suono comune. Egli svolge la sua azione non solo verso i singoli, ma anche, ed essenzialmente, verso l'intero corpo. In questo senso, più profondo e vero, si deve intendere il concetto di "pastore" e di "cura pastorale" [...] di cui parla più volte il Codice [...] E in questo senso, più che di "pastore", dovremmo parlare di "capo" o "presidente" (oppure si di "pastore", ma inteso come "capo" o "presidente"). Infatti l'espressione "pastore", a cui si riferisce l'espressione "gregge", può essere intesa in modo meno corretto, cioè tale da sottolineare l'attività del pastore per il gregge e da concepire il pastore come attivo, cioè come colui che dà, e il gregge come passivo, cioè come colui che riceve. L'espressione "capo" o "presidente" insinua invece una visione concettualmente assai diversa. Circa la *struttura* della parrocchia, essa manifesta che il parroco riconduce ad unità i suoi fedeli, quindi che la parrocchia è una comunità, l'unità dei fedeli e del parroco, dei fedeli sotto la direzione del parroco come capo o presidente. Circa l'*attività*, non si sottolinea l'attività del parroco per la salvezza dei fedeli, con i fedeli che ricevono l'attività del parroco, ma l'attività congiunta, sebbene gerarchicamente coordinata, dei due elementi della comunità [...].⁴

An effective pastor was defined primarily as a person who stimulates and motivates others, who creates a spirit of harmony and team work within his rectory and parish council, who is tactful and understanding and who can secure the cooperation of fellow priest and the laity⁵.

La nomina ad *tempus indefinitum* garantisce meglio non solo la stabilità dei parroci ma anche il senso e il valore dell'Ufficio, che assimila così da vicino un presbitero a Cristo pastore e lo rende a pieno titolo padre di una comunità. I Vescovi lombardi temono che la comprensibile preoccupazione di una migliore efficienza pastorale riduca progressivamente, nella coscienza dei presbiteri e dei fedeli, una missione carica di valori e di mistero ad un servizio professionale⁶.

O Papa tem insistido benevolmente sobre a figura do pároco, como pai de seus fiéis que acolhe na vida cristã e conduz e acompanha progressivamente aos vários sacramentos, pelo qual a estabilidade pertence em certo modo à essência mesma do ofício de pároco⁷.

⁴ F. COCCOPALMERIO, *Il parroco «pastore» della parrocchia*, in *QuDirEccl* 6 (1993) 19-20. Cfr. pure, *ad verbum*, ID., *Il parroco e gli altri fedeli soggetti attivi nella parrocchia*, in *La parrocchia*, Città del Vaticano 1997, 122; ID., *La parrocchia. Tra Concilio Vaticano II e Codice di Diritto Canonico*, Cinisello Balsamo (Milano) 2000, 68-69; in lingua latina, ID., *De paroecia*, Roma 1991, 44-45. Ancora più chiaramente: «[I]l parroco e i fedeli [...] dovrebbero essere considerati come "un'orchestra": in essa il direttore non suona, perché suonano i musicisti; il direttore insegna a ciascuno la parte sua propria e poi dirige tutti» (*La parrocchia*, 119; cfr. pure ID., *De paroecia*, 90).

⁵ F.M. LOPEZ, *Performance Evaluation for Pastors*, in CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *Proceedings of the Thirty-Third Annual Convention*, Georgia October 11-14, Atlanta 1971, 59-60.

⁶ CEI, *Atti della XXII Assemblea Generale «Straordinaria»*. 19-23 settembre 1983, Roma 1983, 160. L'intervento fu tenuto da mons. Libero Tresoldi, vescovo di Crema, a nome della Conferenza Episcopale Lombarda.

⁷ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, lettera alla Conferenza Episcopale Brasiliana, citata in L. MADERO, *A legislação complementar do Código do direito canônico da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil*, in *IE* 1 (1989) 658-659.

1. I CANONI 528-529

La definizione della cura pastorale del parroco in riferimento ai *munera docendi, sanctificandi e regendi* (cfr. can. 519), richiedeva una descrizione generale dell'ufficio del parroco in modo da evidenziare una certa novità e discontinuità dal tradizionale concetto di *cura animarum*.

I canoni 528-529 intendono adempiere questa funzione: il can. 528 §1 è dedicato al *munus docendi*, il can. 528 §2 al *munus sanctificandi*, il can. 529 §§1-2 al *munus regendi*. Sono canoni prolissi, tra i più lunghi del Codice, forse i più verbosi in assoluto. La loro funzione infatti non è tanto nella linea della precisione giuridica⁸, quanto nella linea della ricapitolazione delle funzioni del parroco, date in forma più puntuale in altre parti del Codice: sono canoni di carattere riassuntivo. Non per questo inutili. Tanto più che furono particolarmente richiesti e sono tuttora singolarmente apprezzati⁹. Possono svolgere anche una funzione interpretativa e fornire «una valutazione critica della lettera dei canoni» singoli sui diritti e doveri dei parroci¹⁰.

1.1. Can. 528 §1: munus docendi¹¹

Parochus obligatione tenetur providendi ut Dei verbum integre in paroecia degentibus annuntietur; quare curet ut christifideles laici in fidei veritatibus edoceantur; praesertim homilia diebus dominicis et festis de praecepto habenda necnon catechetica institutione tradenda, atque foveat opera quibus spiritus evangelicus, etiam ad iustitiam sociale quod attinet, promoveatur; peculiarem curam habeat de puerorum iuvenumque educatione catholica; omni ope satagat, associata etiam sibi christifidelium opera, ut nuntius evangelicus ad eos quoque perveniat, qui a religione colenda recesserint aut veram fidem non profiteantur (can. 528 §1).

⁸ «[C]ualquier comentario a estos cánones tiene el peligro de resultar parcial y reductivo» (A.S. SÁNCHEZ-GIL, *Cann. 528-529*, in *ComEx*, II/2, Pamplona 1997², 1261).

⁹ Ne fu chiesta la soppressione perché «potius ad Directorium pastorale pertinere videntur». La Segreteria della Commissione per la riforma del Codice resistette sulla base del fatto che «a multis postulatus est» (Comm 14 [1982] 224). Per la storia dei canoni cfr. Comm 24 (1992) 148-151; 171-173; 235-236; 25 (1993) 187-189; 205; 8 (1976) 24; 26-27; 9 (1977) 257; 13 (1981) 277-281; 14 (1982) 224. Per un commento dei due canoni, cfr. F. COCCOPALMERIO, *La parrocchia*, 48-52; 92-122; M. MORGANTE, *La parrocchia nel Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, Cinisello Balsamo (Milano) 1985, 37-50; D. MORGAVERO, *Il parroco e i sacerdoti collaboratori*, in AA. VV., *La parrocchia e le sue strutture*, Bolo-

gna 1987, 130-137; R. PAGÉ, *Les Églises particulières. Tome II. La charge pastorale de leurs communautés de fidèles selon le Code de droit canonique de 1983*, Montréal 1989, 92-98; J.-CL. PÉRISSET, *La paroisse. Commentaire des Canons 515-572*, Paris 1989, 119-132; A. BORRAS, *La parrocchia. Diritto canonico e prospettive pastorali*, Bologna 1997, 128-142; P. URSO, *La struttura interna delle Chiese particolari*, in AA. VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa II*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Roma 2001, 411-416.

¹⁰ Cfr. A. BORRAS, *La parrocchia*, 129.

¹¹ Cfr. M. RIVELLA, *Il parroco come evangelizzatore: l'esercizio del «munus docendi»* (c. 528, par. 1), in *QuDirEcc* 6 (1993) 22-28. Cfr. pure M. MEDINA BALAM, *La función de enseñar del párroco*, «Revista mexicana de derecho canónico» 9/2 (2003) 63-91.

Il confronto con la fonte conciliare immediata permette di evidenziare una chiara impronta innovativa del Codice:

In exsequendo munere magisterii, parochorum est: verbum Dei praedicare omnibus christifidelibus, ut hi in fide spe et caritate radicati, in Christo crescant et communitas christiana illud testimonium caritatis reddat, quod Dominus commendavit; itemque catechetica instructione fideles ad plenam mysterii salutis cognitionem ducere, unicuique aetati accommodatam (CD 30e).

L'innovazione consiste, come appare anche visivamente, nella trasformazione dell'impostazione: il testo conciliare si riferisce ad attività prescritte al parroco; il testo codiciale si riferisce a obiettivi da raggiungere e che trovano il parroco responsabile del raggiungimento¹².

Una ragione occasionale che potrebbe essere all'origine della rilevante metamorfosi del testo non è da escludere che risieda nell'inglobamento dell'annotazione finale di CD 30e: «Ad hanc autem instructionem tradendam non solum religiosorum auxilium quaerant, sed etiam laicorum cooperationem, erecta quoque Confraternitate Doctrinae Christianae».

Più in generale, pare si sia tenuto conto della clausola finale del can. 519, deputato alla definizione dell'ufficio del parroco, ossia «cooperantibus etiam aliis presbyteris vel diaconis atque operam conferentibus christifidelibus laicis, ad normam iuris».

Da ciò risulta una, non solo chiara, ma addirittura univoca impostazione dell'ufficio del parroco

nella linea del "far fare": il Codice non chiede al parroco di riservare a sé alcuna delle funzioni indicate, cosa che del resto non sarebbe giustificata dalla loro natura, ma di assicurare, mediante la supervisione di chi ha il quadro globale delle iniziative parrocchiali e sa su quali forze la comunità può contare, che effettivamente non rimangano "zone d'ombra" nell'annuncio della Parola e che tale annuncio possa giungere capillarmente a tutti i fedeli presenti, in maniera stabile o occasionale, nella sua parrocchia¹³.

Nel medesimo ambito del *munus docendi* il compito dei presbiteri e dei parroci è delineato con una maggiore sottolineatura dell'annuncio diretto e personale:

¹² Si può chiedere se il compito del diritto sia di indicare mète o non piuttosto di predisporre strumenti. Si dovrebbe anche verificare l'adagio «finis legis non cadit sub lege».

¹³ M. RIVELLA, *Il parroco come evangelizzatore*, 25. Pare non corrispondente al testo il tentativo dell'A. di rinvenire nel can. 528 §1 pure una prospettiva attinente alla linea del fare: l'e-

spressione (*providendi ut*) e molto più il concetto di «fare in modo che» contenuto nell'*incipit* del can. 528 §1 non permettono di individuarvi un'attività del parroco, a meno che la stessa attività di «provvedere a» non venga considerata nella linea del «fare», impedendo però così, almeno di fatto, la distinzione stessa.

Presbyterorum, qui quidem Episcoporum cooperatores sunt, proprium est Evangelium Dei annuntiare; praesertim hoc officio tenentur, quoad populum sibi commissum, parochi aliique quibus cura animarum concreditur (can. 757)¹⁴.

Che anzi, l'omelia è addirittura riservata al presbitero (e al diacono) (cfr. can. 767 §1)¹⁵, con una forte ipoteca, pertanto, per il parroco, a norma anche del can. 530.

Un elemento nuovo pare introdursi nel can. 851, 2°, in relazione alla pastorale battesimale familiare: «[...] parochus per se vel per alios curet ut ita pastoralibus monitionibus, immo et communi precatone, debite parentes instruantur, plures adunando familias atque, ubi fieri possit, eas visitando».

La novità consiste nel sintagma «per se vel per alios» che potrebbe rivelarsi indicativo di una linea risolutiva del tema che ci concerne.

Lo stesso sintagma era stato rifiutato in un emendamento proposto in relazione al can. 777, che riguarda l'obbligo del parroco in relazione alla catechesi parrocchiale: secondo la Commissione, infatti, l'espressione «curet ut», su cui quel canone è impostato, già sottintende «per se vel per alium»¹⁶.

Non intendo rinunciare almeno a considerare l'indicazione principale in merito al *munus docendi* che il Codice riferisce al vescovo:

Veritates fidei credendas et moribus applicandas Episcopus dioecesanus fidelibus proponere et illustrare tenetur, per se ipse frequenter praedicans; curet etiam ut praescripta canonum de ministerio verbi, de homilia praesertim et catechetica institutione sedulo serventur, ita ut universa doctrina christiana omnibus tradatur (can. 386 §1)¹⁷.

¹⁴ Si deve notare la posizione enfatica e unica, mai riferita ai vescovi, della locuzione «proprium». Cfr. pure can. 256 §1 circa la formazione seminaristica, che deve rivolgersi «praesertim in arte catechetica et homiletica exercenda» (i corsivi sono nostri). Esula dallo scopo del nostro lavoro considerare la coerenza tra la formazione seminaristica, così come normata nel Codice e nelle *rationes institutionis sacerdotalis*, e la figura del ministero parrocchiale. Cfr., per esempio, P.M. DUDIZIAK, *The Marginalization of Associate Pastors: Some Implications for Seminaries*, in *Jur* 43 (1983) 199-213.

¹⁵ Cfr. E. MIRAGOLI, *Il termine "omelia" nei documenti della Chiesa, nei libri liturgici e nel Codice*, in *QuDirEccl* 11 (1998) 340-356; M. RIVELLA, *La riserva dell'omelia ai ministri ordina-*

ti. Senso ed estensione del disposto del can. 767 § 1, ibi, 370-381.

¹⁶ «Addatur "sive per se sive per alium" (Quidam Pater). R. Non est necessarium. Subintelligitur iuxta notam Regulam Iuris: "Potest quis per alium, quod potest facere per seipsum" (RI 68). Ceteroquin iam indicatur per verba "curet ut..."» (Comm 15 [1983] 98). Se nella sostanza si può concordare, la mancata menzione può invece avere ripercussioni e effetti a livello interpretativo.

¹⁷ Un'analoga impostazione si rileva nel can. 756 §2: «Quoad Ecclesiam particularem sibi concreditam illud munus [= Evangelii annuntiandi] exercent singuli Episcopi, qui quidem totius ministerii verbi in eadem sunt moderatores [...]».

1.2. Can. 528 §2: munus sanctificandi¹⁸

Consulat parochus ut sanctissima Eucharistia centrum sit congregationis fidelium paroecialis; allaboret ut christifideles, per devotam sacramentorum celebrationem, pascantur, peculiarique modo ut frequenter ad sanctissimae Eucharistiae et paenitentiae sacramenta accedant; annitatur item ut iidem ad orationem etiam in familiis peragendam ducantur atque conscie et actuose partem habeant in sacra liturgia, quam quidem sub auctoritate Episcopi dioecesani, parochus in sua paroecia moderari debet et, ne abusus irrepant, invigilare tenetur (can. 528 §2).

Il testo conciliare (cfr. CD 30f) in questo caso è coerente con l'impostazione data dal Codice, che, pertanto, ha potuto seguirne la traccia più da vicino. Solo per il sacramento della penitenza il Concilio accenna ad un ministero diretto del parroco:

Meminerint etiam parochi quam maxime sacramentum Poenitentiae ad vitam christianam fovendam conferre; quare faciles se praebeant ad fidelium confessiones audiendas, advocatis ad hoc, si opus sit, aliis etiam sacerdotibus, qui varias linguas calleant¹⁹.

Anzi sarà nella Commissione codificatrice che si metterà parzialmente (ma senza successo) in dubbio l'impostazione del testo conciliare. L'attenzione si concentrerà soprattutto²⁰ sul termine «moderari», quale azione principale del parroco quanto alla liturgia nella sua parrocchia.

È fatto notare che «l'espressione "moderari" significa fare le leggi liturgiche, compito che non appartiene al parroco ma al Sommo Pontefice o al Vescovo»²¹. Fu proposta una espressione alternativa che commetteva al parroco di curare che (*ut servetur curare debet*) nella liturgia venisse osservato quanto stabilito dalla legittima autorità, ma l'emendamento fu bocciato²². Si

¹⁸ Cfr. G. TREVISAN, *Il "munus sanctificandi" del parroco (c. 528, par. 2)*, in *QuDirEccl* 6 (1993) 29-42.

¹⁹ Cfr. can. 986 §1 connesso con il can. 968 §1.

²⁰ Fu soppresso, perché ritenuto pleonastico, l'inciso «quibus [= Christifideles] quidem legitime petentibus Sacramenta administrare debet» (Comm 13 [1981] 279). Fu soppresso pure «celebratio», in modo tale che non fosse posta al centro della comunità la *celebrazione* dell'Eucaristia, ma l'*Eucarestia*: «[P]erché l'Eucarestia comprende non solo la celebrazione ma anche il culto», ma soprattutto «perché in certe regioni il parroco non può celebrare sempre, data la scarsità del clero e le grandi distanze; ed i fedeli si radunano da soli attorno all'Eucarestia per pregare» (*ivi*). Quest'ultima variazione riveste una

grande importanza per l'immagine di Chiesa, di parrocchia e di ministero parrocchiale.

²¹ Comm 13 (1981) 280. Cfr. infatti il can. 835 §1 riferito ai vescovi. Per una lettura che cerca di conciliare il termine *moderari* con la reale dimensione parrocchiale cfr. F. COCCOPALMERIO, *La parrocchia*, 112.

²² «Il Relatore [...] propone di cambiare l'ultima parte con la seguente espressione da porsi dopo le parole "in S. Liturgia": "cuius ordinatio a legitima Auctoritate statuta ut servetur curare debet". La proposta viene respinta da 4 Consultori contro 3» (Comm 13 [1981] 280). Un problema analogo fu sollevato per l'espressione circa la vigilanza contro gli abusi: «[C]irca il compito della vigilanza si parla in altra parte del Codice» (*ivi*). Troppo forte era però il timore di abusi per recedere.

avverte in questa disputa la problematica della distinzione fra ministero parrocchiale e ministero episcopale.

L'impostazione appare riequilibrata principalmente dal prescritto del can. 530, che enumera le azioni sacramentali e liturgiche principali del parroco²³. Il significato del canone, che enumera in forma esemplificativa e riepilogativa competenze meglio e più diffusamente descritte altrove, poggia tutto sulla espressione «specialiter commissae» dell'*incipit*. Si tratterebbe di azioni «affidate in modo speciale» al parroco.

È caduto il termine «reservatae», che il Codice piano-benedettino usava per qualificare queste azioni (cfr. can. 462)²⁴, e sono state accantonate espressioni simili apparse nella revisione del Codice²⁵.

Si tratta di un canone che si presta a molteplici letture: può, per esempio, essere considerato in rapporto a strutture non parrocchiali, che possono anche vivere all'interno dei confini della parrocchia, le quali non hanno competenza a celebrare determinate azioni sacramentali e liturgiche e devono, pertanto, rivolgersi al parroco (cfr., per esempio, can. 558); può essere considerato in rapporto ad entità parrocchiali diverse dalla parrocchia in parola, così che parroci di altre parrocchie non possano celebrare determinate azioni sacramentali o liturgiche entro una parrocchia diversa; può essere letto, con

²³ «I compiti specifici del parroco nell'ambito del *munus* di santificazione sono indicati soprattutto nel libro quarto del codice» (P. URSO, *La struttura interna*, 414). Per un'elencazione cfr., per esempio, F. COCCOPALMERIO, *La parrocchia*, 127-129.

²⁴ Cfr. Comm 14 (1982) 225.

²⁵ «Functiones ab ipso parrocho implendae, ab aliis autem nonnisi eodem consentiente exercendae, praeter alias iure particulari determinatas» (Comm 13 [1981] 281). Questo testo fu fortemente osteggiato dal Segretario della Commissione, cui si adattò il Relatore: «[L]a concezione di funzioni riservate al parroco non è più sostenibile. Non è infatti necessario che le funzioni fatte in parrocchia debbano essere fatte sempre e solo dal parroco [...] Tutti gli istituti e le varie associazioni nonché le rettorie approvate dal Vescovo possono fare manifestazioni religiose. Bisogna considerare la questione anche dal punto di vista dei diritti dei fedeli, che possono liberamente scegliere, perché la potestà del parroco non è omnimoda» (*ivi*, 281.282). Fu il «secondo Consultore» che difese apertamente il testo, pur dovendo concedere alla forte opposizione una motivazione piuttosto estrinseca: «Crede sia opportuno riservare al parroco tutte le principali funzioni religiose che vengono svolte nell'ambito della sua par-

rocchia onde meglio prevenire ed evitare abusi» (*ivi*, 282). Non pare pertanto di poter dire che il canone, che ha mantenuto la sua struttura originaria, possa essere ora letto con la pretesa del Segretario e del Relatore, che avrebbero ritenuto «sufficiente dire che il parroco è responsabile di tutta la vita religiosa che si svolge nell'ambito della sua parrocchia» (*ivi*). La loro proposta appare fondamentalmente respinta dalla ripresa del testo nella sua impostazione enumerativa, che formalmente e contenutisticamente, non rende assolutamente ragione della loro pretesa. Basterebbe pensare, se ve ne fosse bisogno, che nel caso fosse vera la loro interpretazione, sotto la responsabilità del parroco cadrebbe la celebrazione più solenne dell'Eucaristia dei giorni di domenica e festivi di precetto e non tutte le altre. Si può pertanto concludere che «el tratamiento jurídico es bastante similar al del Código anterior» (J.L. SANTOS DÍEZ, *Parroquia, comunidad de fieles*, in AA. VV., *Nuevo derecho parroquial*, Madrid 1988, 51; ID., *Funciones especialmente encomendadas al párroco y problemas parroquiales*, in AA. VV., *La parroquia desde el nuevo derecho canónico. Aportaciones del derecho común y particular. X Jornadas de la Asociación Española de Canonistas. Madrid 18-20 Abril 1990*, a cura di J. MANZANARES, Salamanca 1991, 76).

qualche cautela, in rapporto ai fedeli della parrocchia²⁶; può essere riguardato in riferimento ai soggetti pastorali che si trovano all'interno della parrocchia e devono gerarchicamente sottostare alle indicazioni del parroco in ordine a queste azioni sacramentali e liturgiche²⁷.

Non si può però negare, in una linea interpretativa comunemente accolta nella lettura dei canoni, che il prescritto del canone 530 sottintenda la *mens* che il parroco non possa sottrarsi alla personale e abituale celebrazione di queste azioni sacramentali e liturgiche, che anzi in esse il parroco trovi idealmente la scansione del suo ufficio sul versante sacramentale-liturgico²⁸. «Ciò che egli fa in questo campo suggerisce ciò che egli significa per la sua comunità»²⁹.

Si tratta, infatti, come ognuno vede, del contatto personale del parroco con i suoi fedeli nei momenti fondamentali della vita personale: la nascita (cfr. n. 1), la scelta di vita (cfr. n. 4) e la morte (cfr. nn. 2-3. 5). A ciò si aggiungono le principali azioni liturgiche in cui si raccoglie la comunità parrocchiale (cfr. nn. 6-7).

1.3. Can. 529 §§1-2: munus regendi³⁰

Officium pastoris sedulo ut adimpleat, parochus fideles suae curae commissos cognoscere satagat; ideo familias visitet, fidelium sollicitudines, angores et luctus praesertim participans eosque in Domino confortans necnon, si in quibusdam de-

²⁶ Cfr. J.J. CONN, *Parishes-of-choice. Canonical, Theological and Pastoral Considerations*, in *Periodica* 92 (2003) 257-304.

²⁷ È stata ritenuta superflua perché già contenuta nel termine «*commissae*» in contrapposizione a «*reservatae*» la specificazione secondo cui le funzioni erano affidate al parroco «*ita ut ipse per se vel per alium idoneum sacerdotem, prae aliis autem vicarios paroeciales, eas celebrare tenetur*» (Comm 14 [1982] 225).

²⁸ «*Sunt illae functiones quae in Codice Iuris Canonici [a. 1917], can. 462 parochus reservatae dicuntur, quae vero in textu recognito proponuntur ut peculiari modo ad officium parochi pertinentes*» (Comm 8 [1976] 27). Su una linea interpretativa legata alle motivazioni addotte nel dibattito in seno alla Commissione si trova, per esempio, F. COCCOPALMERIO, *La parrocchia*, 126.

²⁹ A. BORRAS, *La parrocchia*, 124. «[L]e celebrazioni del canone 530 attestano, liturgicamente parlando, l'importanza dell'ufficio del parroco e il significato della sua *piena cura pastorale* in favore della comunità parrocchiale. È

normale che il parroco presieda la celebrazione del battesimo perché questo incorpora al corpo ecclesiale ed edifica la Chiesa *in quel luogo*. È normale che presieda l'eucaristia più solenne della domenica...» (*ivi*, 126). Nella stessa linea: Morgante: «[...] funzioni che sono proprie del suo servizio pastorale, manifestano la sua paternità spirituale e contribuiscono a promuovere l'unità e la comunione ecclesiale della parrocchia» (*La parrocchia*, 51); Sánchez-Gil: «[...] funciones que el párroco, en virtud de su especial *responsabilidad canónica*, debe ejercer personalmente siempre que sea posible» (*Can. 530*, in *ComEx*, 1265); Paarhammer: «Mit diesen Reservatrechten des Pfarrers ist außerdem ein Schutz des ihm übertragenen Amtes verbunden» (in *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici* [Loseblattwerk, Stand: 1. Erg.-Lfg. August 1985], Essen seit 1984, 530, 2).

³⁰ Cfr. C. BONICELLI, *Il parroco come pastore (c. 529, par. 1)*, in *QuDirEccl* 6 (1993) 43-49. Cfr. pure F.N. APPENDINO, *La visita pastorale del parroco alle famiglie*, in «Archivio teologico torinese» 1 (1995) 290-308.

fecerint, prudenter corrigens; aegrotos, praesertim morti proximos, effusa caritate adiuvet, eos sollicite sacramentis reficiendo eorumque animas Dei commendando; peculiari diligentia prosequatur pauperes, afflictos, solitarios, e patria exsules itemque peculiariibus difficultatibus gravatos; allaboret etiam ut coniuges et parentes ad officia propria implenda sustineantur et in familia vitae christianae incrementum foveat (can. 529 §1).

Il canovaccio di questo paragrafo è costituito dalla ripresa dei canoni 467 §1 e 468 §1 del Codice piano-benedettino, nonché dal principale riferimento a CD 30g:

Debet parochus [...] suas oves cognoscere et errantes prudenter corrigere, pauperes ac miseros paterna caritate complecti [...] Sedula cura et effusa caritate debet parochus aegrotos in sua paroecia, maxime vero morti proximos, adiuvere, eos sollicite Sacramentis reficiendo eorumque animas Deo commendando.

L'impostazione è chiaramente centrata sull'attività del parroco verso i fedeli³¹ sia sul versante dell'autorità sia sul versante della carità, peraltro non chiaramente distinto e per molti versi prevalente rispetto a quello autoritativo. Fa eccezione in parte l'accento finale alla famiglia.

In posizione enfatica è collocato il precetto di «conoscere» i propri fedeli. Ciò può dipendere dalle risonanze evangeliche. Molto più dal canone del concilio di Trento, secondo cui «con precetto divino è stato comandato a tutti coloro che sono incaricati della cura delle anime di conoscere le proprie pecore»³².

Manca [...] l'aspetto del "conoscere per", cioè l'accento alla fase successiva a quella conoscitiva che si concretizza nell'analisi e nella programmazione degli interventi. Stando, quindi, strettamente al testo della norma, si evince una opzione del legislatore a favore dell'attività del parroco, essenzialmente sacerdotale, mirante a comunicare, a coloro che vivono determinate situazioni, un conforto di natura soprattutto spirituale³³.

³¹ È stato corretto il testo iniziale molto contorto in cui la stessa conoscenza dei propri fedeli era considerata quale oggetto di cura da parte del parroco, piuttosto che un dovere diretto e assoluto: «[...] parochus obligatione tenetur pro posse curandi ut fideles sibi commissos cognoscat» (Comm 13 [1981] 280). D'altronde anche l'attuale formulazione non soddisfa poiché l'omissione della locuzione «pro posse curandi ut» ha portato ad un testo in cui è assente un'espressione di obbligo. Benché non pare se ne possa desumere la facoltatività e neppure il mero carattere esortativo (cfr. C. BONICELLI, *Il parroco come pastore*, 47-48, che ne ripete l'obbligatorietà dalla fonte conciliare e ne giustifica le incertezze con l'andamento esemplificativo; cfr. pure P. URSO, *La struttura interna*, 415: «nel

parroco diventano anche obblighi giuridici derivanti dall'ufficio affidatogli»), si deve riconoscere un certo disagio di fronte alla descrizione del *munus regendi* del parroco, peraltro intuibile forse dall'introduzione del canone nella riforma del Codice all'ultimo momento («Can. 362 bis», in Comm 13 [1981] 280).

³² Can. 1, sess. XXIII *de reformatione*.

³³ C. BONICELLI, *Il parroco come pastore*, 45-46. Pur condividendo l'impegnativa asserzione, non si può far a meno di annotare l'*incipit* del paragrafo: «Officium pastoris sedulo ut adimpleat», che può essere letto non solo in senso dichiarativo, ma pure in senso finale, quasi cioè che le elencate attività del parroco siano prodromiche alla sua vera e propria attività (di programmazione) pastorale. Lo stesso A. pone un

Ricupera, invece, decisamente la promozione delle responsabilità laicali il §2 dello stesso canone:

Partem quam christifideles laici in missione Ecclesiae propriam habent, parochus agnoscat et promoveat, consociationes eorundem ad fines religionis fovendo. Cum proprio Episcopo et cum dioecesis presbyterio cooperetur, allaborans etiam ut fideles communionis paroecialis curam habeant, iidemque tum dioecesis tum Ecclesiae universae membra se sentiant operaque ad eandem communionem promovendam participant vel sustineant.

Prendendo spunto soprattutto da PO 9 e da CD 30b, il ministero parrocchiale è considerato ora nella prospettiva di riconoscimento, promozione e, poi, collaborazione con i fedeli laici, cui è attribuito un ruolo «nella cura della comunione» stessa, sia parrocchiale sia diocesana sia universale.

Merita un'attenzione particolare il modo con cui il Codice affronta l'analogo *munus regendi* del vescovo diocesano:

Nell'esercizio del suo ufficio di pastore, il Vescovo diocesano si mostri sollecito (*sollicitum se praebeat*) nei confronti di tutti i fedeli che sono affidati alla sua cura, di qualsiasi età, condizione o nazione, sia di coloro che abitano nel territorio sia di coloro che vi si trovano temporaneamente, rivolgendosi con animo apostolico anche verso coloro che per la loro situazione di vita non possono usufruire sufficientemente della cura pastorale ordinaria, come pure verso quelli che si sono allontanati dalla pratica religiosa (can. 383 §1).

Il parallelismo con i canoni che si stanno commentando sul ministero del parroco ed in particolare il can. 529 §1 è evidente, ancorché non letterale. L'accostamento dei due canoni, che articolano il medesimo compito di pastore del vescovo diocesano e del parroco, mostra sufficientemente la mancanza, nel primo caso, della indicazione esplicita dei mezzi attraverso cui si manifesta e si articola il compito di pastore³⁴.

Per il vescovo diocesano alcune indicazioni possono essere raccolte da altri canoni. Di un certo interesse, a mero titolo esemplificativo, l'indicazio-

nesso interessante fra il prescritto di questo paragrafo e il ministero inefficace o nocivo, che giustifica la rimozione del parroco, secondo i canoni 1740-1741 (cfr. *ivi*, 49). D'altro canto, però, pare proprio che il Codice intenda fare della conoscenza dei propri fedeli da parte del parroco già in se stessa "attività pastorale". Per Périsset la conoscenza è indispensabile «[p]our un ministère fructueux» (*La paroisse*, 125). Secondo Coccopalmerio, invece, «la visione del Codice, secondo cui il parroco deve conoscere i fedeli per partecipare alle loro preoccupazioni, è un po' riduttiva» (*La parrocchia*, 114). Decisamente prevenuta la lettura di Borras nel caso: «Il parroco dovrà conoscere i fedeli non solo semplice-

mente dal punto di vista della loro identità "civile", per così dire, ma dal punto di vista della loro identità *ecclesiale*, scoprendo cioè e valorizzando la loro vocazione particolare, le loro aspirazioni umane e cristiane, i loro carismi ecc. [...] Si capisce dunque perché questo primo dovere derivi, propriamente parlando, dalla sollecitudine *pastorale*» (*La parrocchia*, 136).

³⁴ Appare quindi difficilmente condivisibile l'affermazione fatta in sede di revisione del Codice, secondo cui «l'espressione "sollicitum se praebeat" esprime il dovere di esercitare l'ordinaria "cura animarum" con tutti e cercare che arrivi anche ai fedeli non praticanti» (Comm 12 [1980] 296).

ne di come il vescovo diocesano possa provvedere nella propria diocesi a fedeli di rito diverso: «provideat per sacerdotes aut paroecias [...] sive per Vicarium episcopalem» (can. 383 §2)³⁵.

Anzitutto *attraverso le parrocchie*. Di fondamentale importanza appare il can. 374 §1, che prescrive che «ogni [...] Chiesa particolare sia divisa in parti (*partes*) distinte ossia (*seu*) parrocchie»³⁶. Un commento sommario potrebbe annotare che «la divisione in parrocchie è una necessità pastorale a cui corrisponde un obbligo giuridico stabilito dalla legge»³⁷. Se questo fosse esauritivo non sarebbe potuta mancare una clausola per le diocesi di modeste o modestissime dimensioni, in cui la divisione avrebbe potuto essere facoltativa³⁸. Allo stesso modo, nel testo del canone ci si sarebbe aspettato un *vel (oppure)*, piuttosto che un *seu (ossia)*, ad indicare che la parrocchia poteva essere una suddivisione della diocesi accanto o sostituibile con altre forme di divisione.

Al contrario il Codice prescrive la divisione della diocesi, e, precisamente, in parrocchie³⁹ e si può di conseguenza affermare che il vescovo diocesano non può scegliere un altro modo di organizzare pastoralmente la propria diocesi; non può scegliere di governare come pastore la sua diocesi senza parrocchie o senza parroci. Più oltre si potrebbe affermare che il vescovo non è il parroco della sua diocesi né la diocesi una grande parrocchia. Il compito di pastore del vescovo diocesano non può prescindere dalla struttura parrocchiale diocesana, che è un obbligo per lo stesso vescovo.

³⁵ Impostazione analoga si rileva nel can. 813, in cui il vescovo diocesano è chiamato ad un'intensa (*impensam*) cura pastorale degli studenti «etiam per paroeciae erectionem, vel saltem per sacerdotes ad hoc stabiliter deputatos [...]».

³⁶ Per alcuni versi era ancora più significativo il can. 216 §1 del Codice precedente: «Territorium cuiuslibet dioecesis dividatur in distinctas partes territoriales; unicuique autem parti sua peculiaris ecclesia cum populo determinato est assignanda sususque peculiaris rector, tanquam proprius eiusdem pastor, est praeficiendus pro necessaria animarum cura». La stessa collocazione sistematica nel Codice (precedente e vigente) non può essere considerata «sehr isoliert und merkwürdig zusammenhanglos» (G. BIER, in *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici* [Loseblattwerk, Stand: 25. Erg.-Lfg. April 1996], Essen seit 1984, 374, 2) solo perché staccata dalla trattazione sulla parrocchia (cfr. cann. 515-552) e addirittura dalla «struttura interna delle Chiese particolari» (*De interna ordinatione Ecclesiarum particularium: titulus III*, cann. 460 ss) (cfr. G. BIER, in *Münsterischer Kommentar*, 374, 10); al contrario dev'essere

considerata altamente significativa, perché posta in un contesto chiaramente *costituzionale*, lo stesso cui appartiene la trattazione della Chiesa particolare.

³⁷ G. SARZI SARTORI, *can. 374*, in *Codice di diritto canonico commentato*, a cura della REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, Milano 2001, 359.

³⁸ «Die Formulierung der Norm legt außerdem nahe, die Aufteilung einer Teilkirche in Pfarreien als unabdingbare, bindende Verpflichtung anzusehen» (G. BIER, in *Münsterischer Kommentar*, 374, 2). Le eccezioni menzionate in J.I. ARRIETA, *La parrocchia come comunità di fedeli e soggetto canonicamente unitario*, in AA. VV., *La parrocchia*, Città del Vaticano 1997, 22-24 confermano più che smentire la regola sia perché si riferiscono a strutture missionarie sia perché riguardano strutture che si affiancano alla parrocchia e non alternative alla stessa.

³⁹ «Every particular church is to be divided into distinct parts, known as parishes. The erection of parishes is obligatory, not optional» (J.A. RENKEN, *can. 374*, in *New Commentary on Code of Canon Law*, New York-Mahwah 2000, 510).

In secondo luogo, *attraverso i sacerdoti*, secondo il can. 383 §2. I presbiteri deve il vescovo diocesano seguire con particolare sollecitudine (*peculiariter sollicitudine prosequatur*) e deve ascoltare come *adiutores* e consiglieri (cfr. can. 384 §1) «necessari» (cfr. PO 7a). Di essi non può fare a meno nel suo compito di pastore per la Chiesa particolare⁴⁰: deve infatti essere ordinato o incardinato chiunque risulti necessario o utile alla Chiesa particolare (cfr. cann. 269, 1° e 1025 §2).

Più spiccatamente di «supervisione» appare il ministero del vescovo diocesano nelle prescrizioni che gli impongono la promozione della disciplina comune a tutta la Chiesa (cfr. can. 392 §1); l'insistenza perché tutte le leggi ecclesiastiche siano osservate (cfr. can. 392 §1); la vigilanza (*advigilet*) perché non si insinuino abusi, soprattutto nell'esercizio del ministero della parola, nella celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, nel culto e nell'amministrazione patrimoniale (cfr. can. 392 §2); la promozione di tutte le forme di apostolato e il loro coordinamento (*sub suo moderamine coordinentur*) a livello diocesano e locale (cfr. can. 394 §1); la sollecitazione a tutti perché partecipino ordinatamente all'apostolato secondo le condizioni personali e locali (cfr. can. 394 §2).

L'espressione, di nuovo conio, che appare con una certa insistenza, quasi esclusivamente riferita al vescovo diocesano, è senz'altro «coordinare». Personalmente (*ipsius*) al vescovo spetta «coordinare l'attività pastorale dei vicari generali ed episcopali» (can. 473 §2). Sotto la sua direzione (*moderamine*: cfr. cann. 394 §1; 680; *auctoritate*: cfr. can. 473 §2) o grazie alla sua sollecitudine (*curare debet*: cfr. can. 473 §1) o, ancora più semplicemente (cfr. can. 775 §1), il coordinamento pastorale diviene possibile.

2. ALCUNE INDICAZIONI DA DOCUMENTI POSTCONCILIARI

La collocazione storica e geografica (cioè universale) del Codice richiede strutturalmente la verifica e l'interpretazione delle prescrizioni dello stesso in documenti che o lo seguono, e pertanto lo rileggono, o lo specificano, e pertanto ne verificano l'impatto locale.

2.1. Documenti di carattere universale

Un buon punto di verifica può essere costituito dall'istruzione della Congregazione per il Clero *Il presbitero, pastore e guida della comunità par-*

⁴⁰ La proposta di inserire nel canone la menzione dei diaconi è respinta, «perché non si possono porre nella stessa linea dei presbiteri, mini-

stri tra l'altro dell'Eucaristia e della Penitenza» (Comm 12 [1980] 297).

rocchiale, sottoscritta «il 4 agosto 2002, memoria liturgica di san Giovanni Maria Vianney, curato d'Ars, patrono del Clero con cura d'anime»⁴¹.

In relazione ai canoni 528-529

L'istruzione ritiene «logico» che

il parroco non è obbligato a realizzare personalmente tutte queste mansioni, bensì a procurare che si realizzino in maniera opportuna, conformemente alla retta dottrina e alla disciplina ecclesiale, nel seno della parrocchia, a seconda delle circostanze e sempre sotto la propria responsabilità (n. 20b).

Non vengono offerti al riguardo criteri o parametri generali per ripartire quanto il parroco deve svolgere personalmente e quanto deve fare in modo che comunque si realizzi.

Sono offerti però subito dopo tre indicazioni precise, offerte a mo' di esempio, che comunque orientano decisamente nella scelta che al parroco incombe realizzare.

Anzitutto «l'omelia durante la celebrazione eucaristica», riservata al ministro ordinato e, pertanto, indirettamente in molti casi al parroco.

La catechesi, invece, come altre funzioni di annuncio, possono essere abitualmente svolte da fedeli laici, «che abbiano ricevuto la dovuta preparazione», «sempre salvo l'obbligo del contatto personale». Quest'ultima clausola⁴², spiegata dal testo con una doppia citazione di Giovanni XXIII e Pio X, impedisce al parroco di esercitare qualsiasi modalità di organizzazione dell'annuncio e della catechesi che lo estrani dall'esercizio personale del *munus docendi vis à vis* con i suoi fedeli.

Incoraggiamento e sorveglianza sono propri del parroco su «tutti e singoli» i collaboratori (laici) dell'annuncio.

In relazione all'esercizio del *munus sanctificandi* l'istruzione fa memoria di una serie di prescrizioni, di fronte alle quali il parroco è implicitamente chiamato all'osservanza e alla vigilanza. A parte una citazione di Pio XII sulla forza dell'esempio dell'adorazione eucaristica condotta personal-

⁴¹ Il testo consultato e citato è quello apparso in «L'Osservatore Romano», supplemento, 29 gennaio 2003. Anche se l'intendimento esplicito ed espresso della istruzione è coerente con la recente linea magisteriale e disciplinare preoccupata di preservare l'autentica distinzione tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune (cfr. la premessa e la parte I: *Sacerdozio comune e sacerdozio ordinato*), il suo apporto è significativo per l'area canonica perché «si è cercato altresì di portare in evidenza la relazione tra la dimensione ecclesiologico-pneumatica, che toc-

ca l'essenza del ministero sacerdotale, e la dimensione ecclesiologica, che aiuta a comprendere il significato della sua funzione specifica» (premesse). Si deve porre in evidenza inoltre il carattere normativo del documento, qualificato come istruzione, a norma del can. 34.

⁴² Anche quella precedente, riferentesi alla preparazione dei catechisti, pare costituire un avvertimento al parroco che non si può organizzare la catechesi senza che egli stesso non si impegni personalmente a formare gli operatori laici della medesima.

mente, l'istruzione insiste sull'esercizio personale da parte del parroco del *munus sanctificandi* fornendo una chiave di lettura univoca, o maggiormente univoca, del prescritto del can. 530:

Più che funzioni esclusive del parroco, o addirittura diritti esclusivi suoi, gli sono affidate in modo speciale in ragione della sua particolare responsabilità; deve quindi realizzarle personalmente, per quanto possibile, o almeno seguire il loro svolgimento (n. 22g).

In relazione al can. 529 §1 l'istruzione mette in risalto la conoscenza dei fedeli affidati alle cure del parroco. Ciò sarebbe da mettere in connessione con la qualifica del parroco, *pastor proprius*, che gli impedisce di essere «un funzionario che compie un ruolo ed offre dei servizi a chi li chiede» (n. 22a)⁴³. È interessante annotare che «l'atteggiamento ministeriale del parroco» dipinto nel can. 529 scardina lo schema interpretativo "fare/far fare" del ministero parrocchiale, qualificando come insufficiente sia l'uno che l'altro, senza una, diciamo per ora, vicinanza reale ai fedeli da parte del parroco.

Si introduce in questo punto un aspetto che il Codice non affronta: la pastorale vocazionale che si realizza da parte del parroco nell'«esempio personale nel mostrare la propria identità, anche visibilmente», nonché nella cura, pare di capire, condotta personalmente, «delle confessioni individuali e della direzione spirituale dei giovani, nonché della catechesi sul sacerdozio ordinato» (n. 22e)⁴⁴.

Viene accentuata, tramite il riferimento al can. 225 §1 e alle opere di misericordia, la promozione da parte del parroco della missione secolare dei laici (cfr. n. 22b-c); viene omesso l'impegnativo richiamo ai fedeli laici che hanno «cura della comunione» parrocchiale (n. 22d).

Specularmente si potrebbe leggere la medesima impostazione partendo dal ruolo che viene riconosciuto ai laici nell'ambito dell'attività parrocchiale, ma ciò esula dai limiti di questo intervento.

2.2. Documenti di carattere locale

USA

All'indomani della promulgazione del Codice, con il beneplacito della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti d'America, la Commissione episcopale per la vita e il ministero dei presbiteri, pubblicava un documento sui parroci: *A Shepherd's Care. Reflections on the Changing Role of Pastor* (1987).

⁴³ Cfr. G.P. MONTINI, *Il parroco "pastor proprius". Il significato di una formula*, in AA. VV., *La parrocchia come Chiesa locale*, Brescia 1993, 181-198. L'istruzione, pur citando sei volte la locuzione *pastor proprius* (cfr. nn. 18, 19,

20, 22), non la utilizza come chiave di volta dell'impostazione del discorso.

⁴⁴ «Sarebbe errore fatale rassegnarsi alle attuali difficoltà, e comportarsi di fatto come se ci si dovesse preparare ad una Chiesa del domani,

Quattro sono le forme e gli stili di parrochiato in esso menzionate:

a) il parroco come *proclamatore la Parola di Dio*: «Si enfatizza il ruolo del parroco come predicatore e maestro della Parola di Dio, come guida della preghiera e guida spirituale per il popolo» (III. A);

b) il parroco come *guida della liturgia*: «Questa forma di parrochiato si situa e sottolinea la propria posizione come presidente dell'Eucaristia e come principale liturgo della comunità parrocchiale» (III. B);

c) il parroco come *costruttore della comunità*: «Il parroco, come coordinatore dei carismi della comunità e come unificatore e facilitatore, riconosce i vari carismi nella parrocchia. La ben conosciuta immagine del "direttore d'orchestra", contenuta nel documento *As One Who Serves*, offre espressione concreta e esplicita a questa forma di sottolineatura pastorale. Il parroco così impiega il tempo nella scoperta di carismi nei suoi collaboratori e nel suo popolo. Costruisce relazioni fra singoli e gruppi; promuove il consenso nel farsi delle decisioni; in ogni attività pastorale apprezza l'attuarsi di collaborazione e cooperazione» (III. C)⁴⁵;

d) il parroco come *amministratore delle risorse della comunità*: «La fedele amministrazione delle risorse della comunità è il punto centrale di questo stile di parrochiato. Si realizza attraverso una prudente amministrazione e un'efficiente organizzazione delle iniziative e dei programmi parrocchiali, nonché una provvista di risorse economiche necessarie per adempiere alla missione della parrocchia [...] Estende questa economia anche alle risorse umane in parrocchia: compiti e responsabilità sono ben definiti e coordinati» (III. D).

Due elementi almeno devono essere sottolineati di questo documento. Il primo attiene al riconoscimento di non essere stato in grado di offrire una descrizione del ruolo del parroco nella Chiesa di oggi, come all'inizio del progetto gli estensori si erano proposti (post III. D). È il riconoscimento dell'irriducibilità del ministero del parroco ad uno schema unico proponibile anche per una realtà omogenea quale quella di una Chiesa locale.

immaginata quasi priva di presbiteri» (GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Plenaria della Congregazione per il Clero*, 23 novembre 2001. Il passo è citato nell'istruzione al n. 24 f). Il commento di G. Carrù ne deduce che «[b]isogna stare in guardia, se non ci si vuole incamminare verso una figura di parroco più "funzionario" che pastore, il cui legame con la Comunità non è più quello di un "pastore proprio" (Can. 519), ma piuttosto di un "impiegato", che non si sente più tanto responsabile di fronte alla Comunità, sia perché destinato ad essere avvicendato, sia perché la sua personale responsabilità è divisa

con altri co-parroci» (*Una riflessione sulla Istruzione della Congregazione per il Clero "Il Presbitero pastore e guida della comunità parrocchiale"*, in OssRom 18 gennaio 2003, p. 4).

⁴⁵ Il testo citato in cui è contenuta l'immagine del direttore d'orchestra è un documento del 1977 pubblicato dalla Commissione episcopale per la vita e il ministero dei presbiteri: «Come colui che serve. Riflessioni sul ministero pastorale dei presbiteri negli Stati Uniti». L'immagine è ripresa ancora recentemente sia da Cocco-palmerio (cfr. *supra*) sia da Pagé (cfr. *Les Églises particulières*, 96).

L'altro attiene alla vasta introduzione con cui si apre il documento, in cui si descrivono le variazioni nel ruolo del parroco a partire dalle trasformazioni che hanno subito

- a) le relazioni del parroco con il vescovo diocesano, con i parrocchiani e con gli operatori pastorali (preti, diaconi e laici),
- b) la parrocchia, la diocesi e la stessa Chiesa universale;
- c) la spiritualità e il comportamento sacerdotali.

Germania

Si richiama pure al nuovo Codice un documento dei Vescovi tedeschi: *Der pastorale Dienst in der Pfarngemeinde* (28 settembre 1995)⁴⁶. Esso non vuole né mortificare i tentativi di comprensione del ministero pastorale parrocchiale elaborati nelle singole diocesi né lasciare che questi tentativi rimangano senza un punto di riferimento.

Il documento distingue tra il ministero pastorale del presbitero e quello del parroco. Il ministero del parroco comprende quello del presbitero, che consiste

prima di tutto nell'annuncio legato all'ufficio, nella celebrazione della liturgia, nella cura per i poveri e nel servizio all'unità reciproca della comunità con Gesù Cristo, con la Chiesa universale e con i suoi membri (2.5 a).

Per il parroco si aggiunge al triplice ministero (*docendi, sanctificandi et regendi*) la cura pastorale che consiste anche

nella guida delle collaboratrici e dei collaboratori che a titolo lavorativo, semilavorativo e volontario hanno la responsabilità in singoli ambiti della cura pastorale. Alla responsabilità del parroco appartiene di servire l'avvento del Regno di Dio nelle concrete situazioni della sua comunità quale testimone di Gesù Cristo e del suo vangelo, e di giudicare di conseguenza tutte le sue attività e iniziative.

Al ministero legato al suo ufficio appartiene che il parroco si riservi del tempo anche per la cura pastorale da svolgere personalmente. Egli deve anche farsi di casa nel contesto sociale, se egli è responsabile di una più ampia zona parrocchiale, e pertanto rimanere in contatto diretto e vitale con le esperienze, le preoccupazioni e gli interrogativi degli uomini (2.5 b-c).

Quando però si tratta di elencare i compiti di guida della comunità da parte del parroco, in concreto prevale un'impostazione "organizzativa". Solo per l'annuncio del vangelo è detto che esso è «il primo dei compiti del parroco» (3.1.1.); per la liturgia e la cura dei poveri è detto più direttamente che «il parroco è responsabile» (3.1.2-3.). Ogni altra attività del parroco è considerata su un versante "promozionale". La stessa celebrazione dell'Eucaristia

⁴⁶ In italiano: *Il servizio pastorale nella parrocchia*, in «Il regno documenti» 41 (1996) 160-167.

è indicata con un'espressione congrua a questa impostazione: «Egli, in particolare, guida la celebrazione dell'Eucaristia» (3.1.2.).

Non è solo il compito di annuncio, di celebrazione e di carità che il parroco svolge attraverso altri, ma lo stesso compito di unità:

Questo ministero per l'unità dei carismi e per l'unità della Chiesa deve, sotto la guida del parroco, essere adempiuto attraverso collaboratrici e collaboratori negli ambiti e zone della comunità, nei gruppi e nelle associazioni e nei diversi campi pastorali ecclesiali (3.1.4.).

Allo stesso modo, se «l'esercizio dei compiti [delle collaboratrici e dei collaboratori] è accompagnato dal parroco e si deve rispondere dinanzi a lui» (3.2.), «la coordinazione e l'accompagnamento di collaboratori e collaboratrici in ambito liturgico può essere assunto da laici» (3.2.1.)⁴⁷, e ciò vale pure per il servizio caritativo (cfr. 3.2.2.)⁴⁸, per il ministero pedagogico e catechetico (cfr. 3.2.3.)⁴⁹, per il servizio missionario (cfr. 3.2.4.)⁵⁰, per altri ambiti di attività per la comunità (cfr. 3.2.5.)⁵¹, per i rapporti con le autorità pubbliche e i media (cfr. 3.2.6.)⁵² fino all'ambito amministrativo (cfr. 3.2.7.), per il quale finalmente esistono limitazioni a favore del parroco provenienti da leggi civili o concordatarie⁵³.

La scelta stessa del parroco nella pastorale (ossia se e a chi affidare settori di responsabilità) non è lasciata interamente a lui: «Il numero degli ambiti pastorali da condurre autonomamente dipende dalle dimensioni della parrocchia o del gruppo di parrocchie. In ogni caso i seguenti ambiti di lavoro sono da considerare e da curare attraverso il Consiglio pastorale parrocchiale [...]» (3.2.).

3. LINEE SINTETICHE

Per elaborare adeguatamente la tensione evidenziata, per non definir-la quasi un'alternativa, tra ministero esercitato dal parroco direttamente e per-

⁴⁷ «Ihre Koordination und die Begleitung der entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann von Laien übernommen werden» (3.2.1.).

⁴⁸ «Die Verantwortung für solche Dienste sowie die Pflege des Kontakts zu kirchlichen und nichtkirchlichen Trägern sozial-caritativer Arbeit im Bereich der Pfarrei können und sollen durch einen Diakon oder Laien wahrgenommen werden» (3.2.2.; il corsivo è nostro).

⁴⁹ «Auch dies kann durch entsprechend ausgebildete Laien geschehen» (3.2.3.).

⁵⁰ «Sie können ebenfalls von Laien koordiniert und geleitet werden» (3.2.4.).

⁵¹ «Die Aufgabe ihrer Begleitung und Einbindung in die Gesamtgemeinde ist ein weiteres Element des Dienstes, den Laien verantwortlich wahrnehmen können» (3.2.5.).

⁵² «Die Vertretung der Pfarrgemeinde [...] kann ebenfalls von Laien übernommen werden» (3.2.6.).

⁵³ «Der Pfarrer kann die Leitung des gewählten Verwaltungsrates [...] entweder weitgehend dem stellvertretenden Vorsitzenden überlassen [...] sofern es die geltenden gesetzlichen Bestimmungen erlauben» (3.2.7.; il corsivo è nostro).

sonalmente, e coordinamento da parte del parroco dei ministeri che gli compete di suscitare e promuovere nella comunità parrocchiale, può essere opportuno considerare alcune proposizioni sintetiche.

Anzitutto pare necessario *distinguere chiaramente le esigenze e le urgenze, che vengono dalla pastorale e dalle contingenze ecclesiali, dalla struttura di parrocchia così come emerge dalla normativa*⁵⁴.

È determinante rendersi conto che la parrocchia è oggi sottoposta a tensioni interpretative a causa di alcuni nodi ecclesiali irrisolti e pare corretto che essi siano nominati singolarmente nel momento in cui si riflette sulla parrocchia, anche perché non tutte le risposte ai medesimi sono di competenza della parrocchia.

È parimenti determinante concordare che il diritto, pur nella sua natura di scienza pratica, non può e non deve epistemologicamente appiattirsi nella risposta diretta ed immediata a richieste pastorali destinate a risolvere i problemi così come appaiono.

Ciò significa, per esempio, che la vastissima area della ministerialità laicale non potrà divenire unico criterio interpretativo della realtà parrocchiale, attraverso un univoco richiamo alla ecclesiologia del Vaticano II, senza dire con chiarezza della sua insorgenza a causa della scarsità di clero e della frattura tra comunità sociologica ecclesiale e comunità di fede.

Ciò significa, per addurre un altro esempio, che la medesima vastissima area della ministerialità laicale non potrà divenire un alibi per scansare la responsabilità di delineare l'ufficio di parroco nei suoi peculiari diritti e doveri, quasi si trattasse di un argomento altro rispetto a quanto urge.

In secondo luogo pare necessario *concordare sulla irriducibile diversità tra il ministero episcopale e il ministero parrocchiale*, capace di rivelare la dimensione propria e originale della parrocchia e del parroco.

In un precedente contributo⁵⁵, sulla scia dell'utilizzazione canonica del sintagma «per se vel per alios», traevo al riguardo tre conclusioni circa il ministero episcopale:

⁵⁴ Appaiono sufficientemente distinti gli ambiti nella recente Nota pastorale dei Vescovi italiani, *Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia*, 30 maggio 2004. In essa, infatti, da un lato si rimanda costantemente alla responsabilità dei vescovi diocesani: ciascuno nella propria diocesi è chiamato a «assumere la responsabilità delle decisioni, con il suo clero e con quanti ne sostengono il discernimento negli organismi di partecipazione» (n. 5c; cfr. pure *Introduzione, passim e pluries*). Dall'altro l'impostazione della nota pastorale privilegia gli aspetti propo-

tivi, ispirativi e promozionali, nell'equilibrato riconoscimento della situazione pastorale esistente. Gli aspetti problematici sono in tal modo rinviati a livello diocesano, in cui è prospettata l'attuazione originale dei principi enunciati nella nota.

⁵⁵ Cfr. G.P. MONTINI, «Per se vel per alios». *Note sul ministero episcopale nel "Codice di diritto canonico"*, in AA. VV., *Il ministero del vescovo nella vita della Chiesa: figura e figure*. Scritti in onore di Paolo Magnani vescovo di Treviso nel XXV di ordinazione episcopale, Treviso 2002, 120-125.

1) la prima attiene al fatto che *non spetta al vescovo diocesano l'assolvimento della cura animarum dell'intero gregge affidatogli*, ossia dei fedeli dell'intera diocesi⁵⁶. «Poiché nella sua Chiesa il Vescovo non può presiedere personalmente sempre e ovunque l'intero gregge (*ipse met nec semper nec ubique universo gregi praeesse possit*), deve necessariamente (*necessario*) costituire assemblee di fedeli, tra cui hanno un posto eminente le parrocchie» (SC 41a). «Se può servire qualche immagine che "dica" questa prima linea di conclusione, si potrebbe asserire che il vescovo non è costituito per essere parroco della diocesi: né lo è né lo può essere»⁵⁷;

2) una seconda attiene al fatto che *al vescovo diocesano spetta la responsabilità pastorale dell'insieme della comunità diocesana*. «Non pare possibile, a livello critico, non già emotivo, continuare a contrapporre le attività magisteriali e liturgiche del vescovo diocesano a quelle ministeriali, come se in quelle si manifestasse la sollecitudine pastorale e la trasparenza del sacramento, in queste il retaggio di un passato, una "burocrazia" ecclesiale»⁵⁸;

3) una terza linea attiene al fatto che *il ministero proprio del vescovo diocesano non esclude di per sé alcune attuazioni dirette e immediate del ministero proprio della cura animarum*⁵⁹.

In terzo luogo emerge pertanto *la natura immediata della cura pastorale che spetta al parroco nella parrocchia*.

Ciò è espresso nei testi normativi in forme diverse, ma tutte ugualmente chiare: il parroco è colui che esercita in modo diretto e immediato la cura pastorale.

Sia concessa una silloge di citazioni che possa, anche solo rapsodicamente, far rendere conto di questa preoccupazione dei testi normativi:

a) «Anche altre funzioni [...] per esempio, la catechesi, potranno essere anche abitualmente svolte da fedeli laici, che abbiano ricevuto la dovuta preparazione, secondo la retta dottrina e conducano una coerente vita cristiana, sempre salvo l'obbligo del contatto personale»⁶⁰;

⁵⁶ «L'intima relazione della stessa missione teologica del Vescovo con la Chiesa particolare e il ruolo imprescindibile del presbiterio nella stessa (cfr. c. 369) [...] hanno per effetto che il ministero episcopale è intrinsecamente ordinato anche alla *collaborazione con il presbiterio della propria diocesi*. Tutte le forme giuridiche [...] della cooperazione dei presbiteri con il Vescovo sono da considerarsi – oltre che realizzazioni della missione specifica, connessa con il Vescovo e da lui dipendente, dei presbiteri – anche espressioni di questo carattere speciale dell'episcopato» (P. ERDÖ - J. GARCÍA MARTÍN, *La missione come principio organizzativo della Chiesa - Un aspetto particolare: la*

missione dei presbiteri e dei Vescovi, in *Periodica* 84 [1995] 449).

⁵⁷ Cfr. G.P. MONTINI, «*Per se vel per alios*», 121.

⁵⁸ Cfr. *ib.*, 122.

⁵⁹ Si veda, in particolare, la visita pastorale: cfr. *ib.*, 100-103; E. MIRAGOLI, *La visita pastorale: "anima regiminis episcopalis"*, in *QuDirEccl* 6 (1993) 122-149; D.M. MEIER, *Die bischöfliche Visitation als "cura animarum"*, in AA. VV., *Deus caritas - Jakob Mayr - 25 Jahre Weihbischof von Salzburg*, a cura di H. PAARHAMMER, Thaur bei Innsbruck 1996, 339-358.

⁶⁰ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Istruzione Il presbitero, pastore e guida*, n. 20b.

b) «Non mancano [...] anche dall'interno, pericoli come quelli della burocratizzazione, del funzionalismo, del democraticismo, della pianificazione più manageriale che pastorale»⁶¹;

c) «Il contatto più immediato della Chiesa con tutta la gente, avviene normalmente nell'ambito delle parrocchie. Pertanto, le nostre considerazioni sono dirette alla persona del sacerdote in quanto parroco»⁶².

Al parroco non compete ordinariamente il ministero del coordinamento; non gli compete ordinariamente il ministero del coordinamento proprio del vescovo, che esercita la cura pastorale «per alios». È eccezionale che la sua cura pastorale si espliciti attraverso altri⁶³, la cui attività sarebbe dal parroco, pertanto, «coordinata».

E quando ciò avviene (di fatto o perché è opportuno o necessario), il ministero parrocchiale di coordinamento mantiene l'impronta specifica propria del ministero immediato. È ciò che alcuni Autori evidenziano, smorzando l'apparente contraddizione tra il ministero esercitato personalmente e il ministero di coordinamento nel caso del parroco:

Se il parroco si dedica ai suoi diversi obblighi, i fedeli si sentiranno a casa loro nella comunità parrocchiale assumeranno la loro parte nella missione che questa porta avanti in quel luogo e in comunione con tutta la Chiesa⁶⁴.

Una diversa comprensione del ministero parrocchiale, ossia di puro o prevalente coordinamento, comporterebbe degli effetti curiosi, quali, per esempio, la tendenza del parroco all'episcopalizzazione del suo ministero, corrispondente ad una certa parrocchializzazione del ministero del vescovo oggi in atto in ambito normativo e pratico; la tendenza all'istituzionalizzazione di ministeri pastorali laicali diretti, intesi come gli unici di impatto diretto e immediato sui fedeli, a fronte di una "burocratizzazione" del ministero clericale (o ordinato).

La Chiesa ha diritto al ministero ordinato esercitato nella sua dimensione immediata e quotidiana, e i parroci devono promuovere le vocazioni «ut necessitatibus ministerii sacri in tota Ecclesia sufficienter provideatur» (can. 233 §1).

⁶¹ *Ib.*, n. 29h.

⁶² *Ib.*, n. 30a. Nella premessa si sottolinea che i parroci, «in quanto tali, sovente con innumerevoli difficoltà, sono costantemente in mezzo alla gente».

⁶³ Alcuni Autori parlano, al riguardo, di una «sussidiarietà inversa»: «Come molte funzioni che appartengono alla missione propria dei presbiteri, per la loro mancanza o impedimento, possono essere affidati, con carattere ausiliario, anche ai laici [...], così pure diversi compiti spe-

cificamente episcopali, che però per il loro valido esercizio non richiedono necessariamente la consacrazione episcopale, possono essere affidati ai presbiteri» (P. ERDŐ - J. GARCÍA MARTIN, *La missione come principio*, 451-452).

⁶⁴ A. BORRAS, *La parrocchia*, 135. L'A. afferma questo in riferimento alla diversa impostazione dei due paragrafi del can. 529. Può avere un qualche interesse supplementare l'annotazione di questo A. per il contesto ecclesiale nel quale egli scrive.

In quarto luogo si deve riconoscere che *il luogo principale in cui si struttura il ministero parrocchiale è nelle norme che attengono alla istituzione*. Le quali, se da un lato mostrano una univoca continuità con la figura tradizionale del parroco, dall'altro mostrano evoluzioni, che attendono tuttora una applicazione equilibrata e consapevole⁶⁵.

Tra i molti esempi, tutti significativi, che si potrebbero addurre⁶⁶, ci si limita ad uno oggi abbastanza trascurato.

Si tratta dell'obbligo della residenza del parroco⁶⁷ «in domo paroeciali prope [...] ecclesiam» (can. 465 §1* CIC17; can. 533 §1 CIC83). A nessuno sfugge che abitare nella casa canonica vicino alla Chiesa veicola un'immagine specifica di ministero parrocchiale, inteso come diretto e immediato, come la presenza fisica continua della persona del parroco in se stessa suggerisce e comporta⁶⁸:

Il parroco [...] non è un funzionario o un semplice amministratore di sacramenti, ma colui che deve formare una vera comunità cristiana [...] Tutto questo [i.e. can.

⁶⁵ Cfr., per esempio, G. FAHRNBERGER, *Überraschende Konziliare Neuansätze im kirchlichen Gesetzbuch in den Normen über Pfarrei und Pfarrseelsorge*, in AA. VV., *Scientia canonum. Festgabe für Franz Pototschnig zum 65. Geburtstag*, München 1991, 293-322.

⁶⁶ È possibile solo un accenno alla figura dei parroci in *solidum*, che, pur conservando il principio parrocchiale, mutano talmente la dinamica del ministero parrocchiale che la Santa Sede ha sentito e sente il bisogno di alcune chiarificazioni al riguardo. Così, per esempio, l'istruzione *Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale* precisa al riguardo: «Non si possono prudentemente ignorare [...] talune difficoltà [...] poiché è connaturale ai fedeli l'identificazione con il proprio pastore, e può essere disorientante e non compresa la presenza variante di più presbiteri, anche se coordinati fra di loro. È evidente la ricchezza della paternità spirituale del parroco, come un "pater familias" sacramentale della parrocchia, con i conseguenti vincoli che generano fecondità spirituale» (n. 19c). Sulla stessa figura pare che sia stata sollevata e studiata la questione se possano essere ritenuti giuridicamente e propriamente parroci i presbiteri che compongono il gruppo dei parroci in *solidum*. Un'analoga riflessione può essere sviluppata in ordine al prescritto inerente la stabilità e la durata del ministero parrocchiale (cfr. can. 522): cfr., al riguardo, G.P. MONTINI, *Stabilità del parroco*. Così, per esempio, Périsset ricorda

che la stabilità del parroco «est un moyen indispensable» della conoscenza dei fedeli, di cui al can. 529 §1 (*La paroisse*, 126). Lo stesso si può dire del prescritto dei cann. 517 §2 (sacerdote che «modera» la cura pastorale con le potestà e facoltà di parroco, mentre un fedele non presbitero o una comunità di persone partecipa all'esercizio della cura pastorale della parrocchia) e 526 (parroco di più parrocchie: cfr. P. ERDÖ, *De incompatibilitate officiorum specialiter paroeciarum. Adnotationes ad cann. 152 et 526*, in *Periodica* 80 [1991] 499-522).

⁶⁷ Cfr., recentemente, A. LONGHITANO, *L'obbligo della residenza del parroco e la reggenza della parrocchia durante la sua assenza*, in AA. VV., *La parrocchia*, Città del Vaticano 1997, 155-174. In ambito protestante cfr., per esempio, recentemente E. SPERLING, *Zur Residenzpflicht der Gemeindepfarrer und sonstige Dienstwohnungsstreitigkeiten unter Berücksichtigung der einschlägigen neuen Rechtsprechung*, in *Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht* 37 (1992) 272-278.

⁶⁸ «Il s'agit là d'une suite tout à fait logique du lien unissant le curé à sa communauté de fidèles et découlant des fonctions spécialement confiées au curé. Non seulement doit-il être disponible, mais aussi accessible» (R. PAGÉ, *Les Églises particulières*, 105). J.A. Renken tratta addirittura principalmente dell'obbligo della residenza (can. 533) nel commento al can. 529 §1 (*New Commentary*, 700).

529 §1] esige che il parroco sia presente in mezzo ai suoi fedeli per essere disponibile alle loro necessità senza limiti di tempo⁶⁹.

La residenza del parroco in parrocchia assicura, infatti, come il canone fa capire, «in modo opportuno e adeguato l'adempimento degli incarichi parrocchiali» (can. 533 §1): questi ultimi saranno identificati anche grazie all'asserita ottimale modalità di espletamento attraverso la continua presenza fisica del parroco nel territorio della parrocchia, anzi nella casa canonica vicino alla chiesa.

Il nuovo Codice, pur nella riproposizione intatta del principio dell'obbligo della residenza e di alcune principali sue attuazioni del Codice precedente⁷⁰, introduce più vaste e profonde eccezioni (cfr. can. 533 §1, II parte; can. 517 §§1-2) che modificano strutturalmente il ministero parrocchiale. Dovrebbe essere il diritto particolare, e non semplicemente la prassi applicativa amministrativa della singola diocesi, a discutere, giustificare e regolamentare questo istituto della residenza nel contesto di nuove forme parrocchiali, che rispondano a reali condivise esigenze locali e tutelino sufficientemente l'immagine del ministero parrocchiale normativa data dal confermato principio generale codiciale.

Conclusione

L'intendimento della riflessione non era volto alla indebita pretesa di voler determinare, neppure in generale, lo stile del ministero parrocchiale, che non può che tener conto di molteplici variabili, anche di carattere personale, né era sorretto dalla convinzione che si potesse determinare *semel pro semper* la configurazione del ministero parrocchiale.

Punto di partenza e di arrivo sono stati la convinzione della natura costituzionale della problematica.

Vescovo e parroco sono entrambi *pastores proprii*. Nulla di quanto appartiene al ministero dell'uno è, per principio, escluso dal ministero dell'altro. La diversa dimensione delle rispettive comunità, in cui cioè la comunità della Chiesa particolare include la comunità parrocchiale assieme ad altre, determina la forma del ministero. Ogni volontà di appiattimento o omogeneizzazione tra le due forme di ministero sono prima di tutto un tradimento del servizio peculiare di cui ogni comunità ecclesiale ha intrinsecamente bisogno, perché è nel riferimento alla comunità, a questa concreta comunità, che riceve senso e forma ogni ministero⁷¹.

⁶⁹ A. LONGHITANO, *L'obbligo della residenza*, 169-170. Cfr. alcune annotazioni pittoresche e suggestive del modo di risiedere del parroco in parrocchia, funzionale alla conoscenza dei fedeli, in J.-CL. PÉRISSET, *La paroisse*, 149-150.

⁷⁰ Circa alcune divergenze nell'interpreta-

zione delle attuazioni fra il Codice precedente ed attuale cfr., per esempio, F. COCCOPALMERIO, *La parrocchia*, 198-199.

⁷¹ G.P. MONTINI, «*Per se vel per alios*», 125-126.

La episcopalizzazione del ministero del parroco, in particolare, priva la Chiesa di un pastore che con la grazia e il carattere sacro, di cui gode, serve il popolo di Dio nel contatto diretto e nella vicinanza naturale. Il contatto personale del ministro sacro (parroco) è sostituito dalla vicinanza di altri ministri (fedeli laici), che sostituiscono il ministro sacro (parroco), che non può (più) da sé solo *presiedere* la comunità parrocchiale nella modalità del pastore.

Questo nuovo modello di parroco non trova riscontro diretto e completo nel Codice, che nella sua impostazione generale, ossia nella normativa istituzionale generale, si muove nell'ottica assolutamente prevalente del ministero diretto ed immediato del parroco per i fedeli della sua parrocchia.

Si trovano però nel Codice disposizioni, di solito introdotte come nuove o innovative rispetto al Codice piano-benedettino, che consentono nel diritto particolare alcune limitate modificazioni istituzionali dell'ufficio di parroco. Il diritto particolare è chiamato a motivare, formalizzare e regolamentare secondo criteri di inculturazione o di necessità/convenienza le normative consentite oggi dalla legge universale.

La semplice previsione normativa particolare (di solito espressa in forma sussidiaria) non pare permettere l'inaugurazione di modelli molteplici o alternativi di ministero parrocchiale, e ciò sia per l'esiguità degli istituti innovativi sia per la dinamica non casuale o arbitraria che deve reggere il rapporto tra diritto particolare e diritto universale.

Il percorso effettuato, per tornare all'occasione di questo contributo, dovrebbe rendere cauti nella utilizzazione di modelli nell'accostarsi alle norme. Queste ultime, infatti, senza rinunciare ad essere «*ordinationes rationis*», non patiscono ordinariamente la riduzione ad un (unico) modello di comprensione, e molto più, non patiscono di essere ridotte in ossequio ad un (unico) modello di comprensione desunto da qualche frammento. Il luogo, comunque, in cui i modelli di comprensione devono attingere non è tanto costituito dalle affermazioni di principio o di intenti che, a volte, sono recepite nel diritto canonico⁷², quanto piuttosto negli istituti giuridici che reggono e normano un'istituzione. La *ratio* delle norme, invero, non si può che attingere dalla interpretazione, che è non la divinazione di una razionalità altrove posta né la costituzione dall'esterno di una razionalità che è nell'interprete né l'azzardo di una scommessa sulla razionalità della volontà che il Legislatore non avrebbe potuto o saputo (del tutto) esplicitare, ma prima di tutto la (umile) ricerca della *ratio in legibus constituta*.

G. Paolo Montini

⁷² Non ultima ragione di queste norme dichiarative potrebbe essere individuata nella funzione che esse dovrebbero svolgere nei confronti

del diritto particolare, chiamato ad istituzionalizzare in modo particolare, appunto, quei principi.